



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
Struttura Complessa PSAL
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

GUIDA ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI ASILI NIDO



Realizzato dai T.d.p.:
Dott.ssa Manuela Mocerì e Dott.ssa Giada Tomasulo

Agosto 2014, Rev. 1



INDICE

PREMESSA	3
INTRODUZIONE	4
1. IL PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE	5
2. ORGANI COMPETENTI ALLA VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO	5
3. LE FIGURE INCARICATE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	6
3.1 DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE/I.....	7
3.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.).....	8
3.3 MEDICO COMPETENTE.....	9
3.4 PREPOSTO.....	10
3.5 RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.).....	10
3.6 LAVORATORI.....	11
4. GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	13
4.1 IL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE.....	13
4.2 PREVENZIONE INCENDI.....	14
4.2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN CLASSI DI RISCHIO	14
4.2.2 DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO	15
4.2.4 LE PORTE DI EMERGENZA.....	17
4.2.5 IL PIANO DI EMERGENZA	19
4.2.6 ESERCITAZIONI ANTINCENDIO.....	20
4.2.7 ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI.....	21
4.2.8 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI.....	22
4.2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	22
5. LA FORMAZIONE.....	23
5.1 IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI	23
5.3 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO	24
5.3.1 ASILI NIDO DI NUOVA REALIZZAZIONE E ESISTENTI CON PIU' DI 30 PERSONE PRESENTI.....	24
5.3.2 ASILI NIDO CON MENO DI 30 PERSONE PRESENTI.....	25
5.4 FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	25
5.5 FORMAZIONE DEI RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	26
6. ELENCO DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA	27
6.1 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR).....	27
6.2 IL DOCUMENTO UNICO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)	28
6.3 GLI ATTESTATI DELLA FORMAZIONE	28
6.4 I GIUDIZI DI IDONEITÀ SANITARIA.....	28
6.5 LE SCHEDE DI SICUREZZA	28
6.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE	28
7. PRINCIPALI RISCHI PRESENTI NEGLI ASILI NIDO	29
7.1 RISCHI DERIVANTI DALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	29
7.2 RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI.....	29
7.3 RISCHIO BIOLOGICO.....	31
7.4 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI	31
7.5 STRESS LAVORO-CORRELATO.....	31



PREMESSA

In genere quando si parla di Asili Nido è errore comune porre l'attenzione solo sull'incolumità dei bambini, trascurando invece gli aspetti legati alla salvaguardia degli addetti che operano all'interno di queste strutture.

Tali ambienti di lavoro, inoltre, hanno la particolarità di apparire al lavoratore pressoché "familiari", diminuendo la percezione del rischio.

Da ciò ne deriva la necessità di accrescere la consapevolezza di tali rischi in modo tale da tutelare adeguatamente i lavoratori ed informare i datori di lavoro riguardo i propri obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La stesura di questa "guida" nasce dunque dall'esigenza di divulgare la cultura della sicurezza negli Asili Nido in quanto luoghi di lavoro e che pertanto ricadono nella specifica normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; conoscere la sicurezza è importante perché un operatore formato e informato, e quindi consapevole dei rischi presenti nel contesto lavorativo, non solo protegge se stesso ma, adottando comportamenti corretti, diventa un formatore alla sicurezza anche per i bambini sui quali vigila.





INTRODUZIONE

La L.R. 6/09, "Promozione delle politiche per i minori e i giovani" all'art. 11, c. 3 stabilisce inoltre che la vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL, mentre la vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio. Con la D.G.R. 588/09, sono questi ultimi a dover individuare le modalità di esercizio di tale funzione nonché i soggetti ad essa preposti.

La D.G.R. 588/09, Allegato A, punto 5, prevede che la domanda per l'autorizzazione all'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione o il trasferimento ad altra sede dei nidi e dei servizi integrativi sia pubblici che privati sia presentata al Sindaco del Comune di competenza ove ha sede la struttura; tale domanda si effettua previa acquisizione del parere conforme dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari e del parere del Comitato dei Sindaci del Distretto (che si avvale della valutazione del coordinatore pedagogico distrettuale), per quanto riguarda gli aspetti pedagogici, funzionali e organizzativi.

Al fine di prevedere l'integrazione professionale di personale del Distretto Sociale e dell'ASL nella valutazione degli aspetti socio-educativi, igienico-sanitari e di sicurezza, correlati all'espletamento di tale attività, la Regione Liguria ha introdotto con D.G.R. n. 790/2011, nuovi indirizzi in materia di autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.





1. IL PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE

La DGR n. 790/2011 stabilisce che la vigilanza igienico sanitaria è assicurata dall'ASL mentre il controllo sugli aspetti organizzativi e funzionali è affidato ai Comuni che possono delegare tale attività al Coordinatore Pedagogico Distrettuale mediante parere del Comitato dei Sindaci.

A fronte di ciò, il Dipartimento di Prevenzione della ASL 5, delegato alla valutazione dei predetti requisiti mediante le SS.CC. ad esso afferenti, Igiene e Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ha elaborato una procedura di vigilanza congiunta alle strutture socio educative che prevede l'integrazione del personale del Dipartimento di Prevenzione per gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza con il personale del Distretto socio sanitario per la valutazione dei aspetti socio educativi.



2. ORGANI COMPETENTI ALLA VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO



La prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti degli operatori dei nidi sono assicurate dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente e in particolare dalla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S. C. PSAL) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.


Alla S. C. PSAL sono attribuite le funzioni di promozione, informazione e di controllo della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con lo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro e al miglioramento del benessere del lavoratore.



3. LE FIGURE INCARICATE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Il D.Lgs. 81/2008 individua varie figure responsabili del mantenimento della salute e della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro; nei seguenti paragrafi verranno illustrati gli obblighi delle figure presenti in questo specifico contesto lavorativo.

Organigramma dei soggetti della Sicurezza in azienda





3.1 DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE/I

Definizione datore di lavoro - art. 2, c. 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro è il "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa."

Definizione dirigente - art. 2, c. 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008

Il dirigente è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Principali obblighi del datore di lavoro e del dirigente:

il datore di lavoro e il dirigente devono:

1. redigere il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
2. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
4. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
5. nominare e formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza;
6. consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sul documento di valutazione di rischi e sulle misure di sicurezza;
7. nominare il medico competente, ove previsto, per l'attuazione della sorveglianza sanitaria;
8. adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte;
9. fornire ai lavoratori necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale sentito il RSPP e il medico competente ove presente;
10. elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove previsto, e consegnarne tempestivamente copia agli RLS;
11. convocare la riunione periodica, almeno 1 volta l'anno, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori.

3.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE **(R.S.P.P.)**



Definizione R.S.P.P - art. 2, c. 1, lett. f, D.Lgs. 81/2008:

è la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi"

Il R.S.P.P. può essere interno o esterno all'azienda, tale incarico può essere svolto direttamente dal datore di lavoro nelle aziende fino a 200 addetti, purché abbia frequentato appositi corsi di formazione e provveda a frequentare periodici corsi di aggiornamento (vedere capitolo n. 5 "La formazione").

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
2. ad elaborare, le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo di tali misure;
3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
6. a fornire ai lavoratori le informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro.



3.3 MEDICO COMPETENTE

Definizione Medico competente - art. 2, c. 1, lett. h, D.Lgs. 81/2008: è il "medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria (...)".



Principali obblighi del Medico competente:

1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;
6. fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
7. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
9. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
10. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
11. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria viene stabilita a seguito degli esiti della valutazione dei rischi e comprende gli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.



A seguito della visita medica, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- ✚ IDONEITÀ;
- ✚ IDONEITÀ PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE, CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI;
- ✚ INIDONEITÀ TEMPORANEA;
- ✚ INIDONEITÀ PERMANENTE.

3.4 PREPOSTO

Definizione Preposto - art. 2, c. 1, lett. e, D.Lgs. 81/2008

Il preposto è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Principali obblighi del preposto

1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
2. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
3. frequentare appositi corsi di formazione.

3.5 RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Definizione R.L.S. - art. 2, c. 1, lett. i, D.Lgs. 81/2008.

Il R.L.S. è la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".

I lavoratori hanno il diritto di eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza.

Nelle aziende o unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** il RLS può essere individuato tra i lavoratori stessi mediante elezione; qualora tale diritto non venisse esercitato il datore di lavoro dovrà provvedere a darne comunicazione all'INAIL, la quale assegnerà all'azienda un RLS esterno definito RLS Territoriale (RLS T).

Nel caso in cui siano presenti in azienda **più di 15 lavoratori** questo invece verrà eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, se non presenti il RLS verrà eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.






Consultazione e partecipazione dei R.L.S. alla salute e sicurezza aziendale.

Il R.L.S. è consultato preventivamente dal datore di lavoro riguardo la valutazione dei rischi, per la designazione del Responsabile e degli Addetto al Servizio di prevenzione, per il medico competente, per l'attività di prevenzione incendi, primo soccorso e evacuazione dei luoghi di lavoro e per l'organizzazione della formazione.

Partecipa alla riunione periodica per la sicurezza e fa proposte in merito alle attività di prevenzione.

All'interno di ogni azienda è previsto un numero minimo di R.L.S. sulla base del numero di lavoratori presenti:

-  1 fino a 200 lavoratori;
-  3 da 201 a 1000 lavoratori;
-  6 oltre i 1000 lavoratori.

3.6 LAVORATORI

Definizione Lavoratori - art. 2, c. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008.

Il lavoratore è la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e s.m.i.¹.



¹ Per quanto riguarda tali soggetti si rimanda al dépliant informativo "VOLONTARIATO: Quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori" di Aprile 2014 pubblicato sul sito internet www.asl5.liguria.it



Principali obblighi dei lavoratori:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e mezzi che gli vengono forniti dal datore di lavoro.

1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.



4. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il datore di lavoro, al fine di garantire la gestione delle emergenze all'interno dell'azienda, designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione nei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza; questi ultimi non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.



I lavoratori designati devono essere in numero adeguato alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva; in ogni caso deve essere garantita la presenza di **almeno un addetto al primo soccorso ogni turno lavorativo e un addetto all'antincendio per asili nido con meno di 30 persone presenti; per gli asili nido con più di 30 persone presenti tutto il personale deve essere formato per l'antincendio** (vedere capitolo n. 5 "La formazione").

4.1 IL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Il D.Lgs 81/08 definisce gli aspetti del primo soccorso aziendale, rimandando al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003, per quanto riguarda la classificazione delle aziende ovvero delle unità produttive; il D.M. individua tre gruppi di appartenenza (A, B, C) a seconda del numero di lavoratori e dei fattori di rischio (codice di inabilità permanente, che nel caso degli Asili Nido è inferiore a 4).

AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVE	NUMERO LAVORATORI		
	1-2	3-5	6 o più
Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a 4	GRUPPO C	GRUPPO B	GRUPPO B
Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4	GRUPPO C	GRUPPO B	GRUPPO A

Tabella 1: Classificazione delle aziende per il Primo Soccorso

Per quanto attiene l'organizzazione del primo soccorso, il datore di lavoro deve garantire un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il datore di lavoro deve inoltre garantire le seguenti attrezzature:

- ✚ CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (contenente la dotazione minima contenuta nell'Allegato I del D.M. 388/2003): aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B;
- ✚ PACCHETTO DI MEDICAZIONE (contenente la dotazione minima contenuta nell'Allegato II del D.M. 388/2003): aziende o unità produttive di gruppo C.



4.2 PREVENZIONE INCENDI

4.2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN CLASSI DI RISCHIO

I criteri generali per procedere alla **valutazione dei rischi di incendio** nei luoghi di lavoro, che dovrà comunque essere presa in considerazione **nel DVR**, sono stabiliti nell'Allegato I del D.M. del 10 marzo 1998.

Tenendo conto dei suddetti criteri, i vari tipi di attività sono inquadrabili in **tre livelli di rischio**: elevato, medio e basso; in base alla classificazione dell'azienda sono previsti inoltre diversi **percorsi formativi** per gli addetti incaricati della lotta antincendio (vedere capitolo n. 5 "La formazione").



Nella tabella sottostante vengono riportate le casistiche in cui gli Asili Nido possono essere identificati, per il rischio incendio, in una delle tre classi specificate:

ELENCO ATTIVITÀ	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO
Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti			X
Da 30 a 1000 persone presenti		X	
Attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.	X		

Tabella 2: Classificazione delle aziende per l'Antincendio



4.2.2 DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo decreto sulla Prevenzione Incendi, il DPR 151/2011: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, c. 4-quater, DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 22".

Tale decreto ha modificato l'iter burocratico atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) nonché l'elenco delle attività soggette allo stesso Certificato.

Tutte le attività sono state suddivise in 3 livelli (A, B, C), classificazione che dipende dalle caratteristiche dimensionali della struttura, dal numero di persone effettivamente presenti e da altri fattori quantificabili.

A seconda del livello di appartenenza variano le modalità di rilascio della documentazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco:

- ✚ per le attività classificate di categoria C i Vigili del Fuoco eseguono per ogni SCIA² una visita tecnica con rilascio del CPI entro 15 giorni;
- ✚ per le attività A e B i Vigili del Fuoco eseguono a campione, in relazione alle SCIA ricevute, delle visite tecniche, cui segue il rilascio del Verbale di Visita Tecnica (VVT);

L'Allegato I del DPR 151/2011 elenca le attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi; nel suddetto allegato, al n. 67 troviamo le scuole e gli Asili Nido con oltre 30 persone presenti³, le quali rientrano nella categoria B.

N.	DESCRIZIONE	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Asili nido con oltre 30 persone presenti.		X	

Tabella 3: Classificazione delle attività per il rilascio del CPI o del VVT

Ciò significa che, in caso di Asili Nido con oltre 30 persone presenti:

1. prima dell'esercizio dell'attività bisogna presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dalla normativa.
Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta;
2. il Comando dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

² SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

³ PERSONE PRESENTI: è il numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati.



Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del Verbale della Visita Tecnica (VVT);

3. i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio devono essere esaminati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, il quale esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Ogni **cinque anni** è necessario richiedere al Comando il *rinnovo periodico di conformità antincendio*; tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto.

4.2.3 LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO 16 LUGLIO 2014

Il Decreto del 16 Luglio 2014, pubblicato nella G.U. del 29-7-2014 n.174 disciplina specifici aspetti riguardo l'antincendio negli Asili nido; tali disposizioni si applicano per:

- ✚ Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti;
- ✚ Asili nido esistenti con più di 30 persone presenti nel caso di interventi di ristrutturazione anche parziale, o di ampliamento⁴;

Tra le indicazioni tecniche riportate nell'allegato risultano di fondamentale importanza i seguenti aspetti:

- ✚ Divieto dell'utilizzo di piani interrati per locali destinati alla presenza dei bambini;
- ✚ Accessibilità degli edificio dove è ubicato l'asilo nido ai mezzi di soccorso;
- ✚ Caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, compartimentazione, reazione al fuoco degli arredi, dei prodotti di costruzione e degli impianti di sollevamento);
- ✚ Calcolo dell'affollamento, capacità di deflusso, lunghezza dei percorsi di esodo e dimensioni delle vie di uscita, numero di uscite;
- ✚ La segnaletica per l'indicazione delle uscite di sicurezza e i percorsi di esodo dovrà essere tenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, inoltre il percorso di esodo dovrà essere evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento. Laddove siano presenti gradini e/o ostacoli su percorsi orizzontali, elementi sporgenti, rampe delle scale, percorsi non lineari, dovrà essere apposta la cartellonistica oppure, in alternativa, potranno essere utilizzate misure alternative quali: sistemi di comunicazione sonora, superfici in cui siano presenti riferimenti tattili, contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento.

⁴ Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, devono adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla regola tecnica allegata entro i termini temporali previsti per ciascun punto (Art. 6 Decreto 16 Luglio 2014).

4.2.4 LE PORTE DI EMERGENZA

All'interno degli asili nido molto spesso le uscite di emergenza possono risultare ostruite da giochi o da materiali derivanti dalle attività ludiche in genere; talvolta invece possono essere le stesse educatrici che chiudono le porte per impedire l'uscita incontrollata dei bambini all'esterno.

In merito alle vie di esodo si ricorda pertanto che, ai sensi del Decreto 16 Luglio 2014, per asili nido con più di 30 persone presenti:

- ✚ il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell'asilo nido non può essere superiore a 30 m, valore incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo materiali incombustibili;
- ✚ eventuali corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m;

Per asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti le uscite da ciascun piano/compartimento non devono essere inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi.





Per gli Asili nido con meno di 30 persone presenti e per tutto ciò che non viene specificato nel nuovo Decreto del 16 Luglio 2014, trova applicazione quanto indicato nel D.M. del 10/03/1998; in particolare si riportano i criteri generali di sicurezza per le vie di uscita definiti dall'allegato III punto 3.3:

- ✚ ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ✚ ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre;
- ✚ dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
 - 15 ÷ 30 metri per aree a rischio di incendio elevato
 - 30 ÷ 45 metri per aree a rischio di incendio medio;
 - 45 ÷ 60 metri per aree a rischio di incendio basso.
- ✚ le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
- ✚ i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
 - 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
 - 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
 - 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
- ✚ quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lett. c);
- ✚ le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
- ✚ deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
- ✚ le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
- ✚ le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
- ✚ ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo;
- ✚ le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
- ✚ ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

Tuttavia, per la particolarità dell'attività in oggetto è possibile che, per la sicurezza dei bambini, alcune porte delle uscite possano essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro; in questo caso si devono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a condizione che tutti i lavoratori siano a conoscenza del particolare sistema di apertura e siano capaci di utilizzarlo in caso di emergenza. (DM 10.3.98 allegato III punto 3.10)



4.2.5 IL PIANO DI EMERGENZA

Negli Asili nido dove sono previste **più di 30 persone presenti** e in quelli in cui è previsto un numero di lavoratori **superiore a 10**, deve essere predisposto, tenuto e aggiornato un piano di emergenza in cui devono essere individuati i contenuti specificati nell'Allegato del Decreto 16 Luglio 2014, Titolo II punto 11.2:



- ✚ descrizione generale della struttura;
- ✚ identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all'interno della struttura (o che possono coinvolgerla dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumità dei presenti e/o danni alla struttura stessa;
- ✚ sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati;
- ✚ identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno dell'attività;
- ✚ identificazione del personale che effettua il primo intervento;
- ✚ disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere;
- ✚ le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- ✚ modalità di effettuazione dell'evacuazione dei bambini dall'edificio;
- ✚ attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.);
- ✚ procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.

Il piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- prevenire o limitare pericoli alle persone;
- coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell'Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell'edificio;
- intervenire, dove necessario, col pronto soccorso sanitario;
- individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l'attività, la vita e la funzionalità dell'impianto;
- definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all'interno dell'Azienda, durante la fase emergenza.

Negli Asili nido con **meno di 30 persone** presenti e in quelli in cui **non** è previsto un numero di lavoratori **superiore a 10** non è obbligatorio, ma vivamente consigliato, predisporre il piano di emergenza.

Nelle attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

4.2.6 ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del Piano di Emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate **almeno tre volte l’anno**, ai fini dell’attuazione di procedure di emergenza efficaci.

La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo.

Nei **luoghi di lavoro di piccole dimensioni**, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:







AZIONI	SEGNALETICA EMERGENZA		
Percorrere le vie di uscita	 USCITA DI EMERGENZA		
Identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;	 PORTA TAGLIAFUOCO		
Identificare la posizione dei dispositivi di allarme	 PULSANTE DI EMERGENZA		
Identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento	 ESTINTORE	 NASPO	 IDRANTE

Tabella 4: Azioni da attuare nell’esercitazione antincendio e segnaletica di emergenza

Nei **luoghi di lavoro di grandi dimensioni**, in genere, dovrà essere messa in atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di raggiungere un luogo sicuro.

Gli addetti incaricati dovranno controllare l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Il datore di lavoro deve provvedere a tenere traccia delle prove di evacuazione effettuate attraverso la compilazione di un apposito verbale.

4.2.7 ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella Tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:



- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso (meno di 30 persone presenti)	Rischio medio (più di 30 persone presenti)	Rischio elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

Tabella 5: Scelta degli estintori portatili e carrellati

4.2.8 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono **particolari rischi di incendio** che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali o automatici.

In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio.

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni.

La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.

Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.



4.2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO



Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, per l'estinzione degli incendi e per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

I mezzi ed impianti antincendio (estintori, idranti, lampade d'emergenza, ecc...) devono essere mantenuti in efficienza e controllati **almeno una volta ogni sei mesi da personale qualificato**. Riferimenti normativi: D.M. 10 Marzo 1998, D.Lgs. 81/2008, Art. 63 e Allegato IV punto 4.1.3.

5. LA FORMAZIONE

5.1 IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI



Tutte le attività economiche sono identificate con un codice "ATECO" (ATTività ECONomiche); esso è uno strumento di codifica automatica che consente di attribuire un codice sulla base di una descrizione sintetica dell'attività economica fornita dall'utente.

Tale codice è composto da caratteri alfa-numeriche con diversi gradi di dettaglio: le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri (che vanno da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi. Il codice ATECO della propria attività è indicato sulla visura camerale nella sezione dell'attività.

La classificazione in base a suddetto codice è importante per la definizione degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha infatti introdotto 3 classi di rischio (Basso, Medio, Alto) in relazione all'ATECO dell'attività in oggetto.

		AZIENDE CLASSIFICATE A BASSO RISCHIO	AZIENDE CLASSIFICATE A MEDIO RISCHIO	AZIENDE CLASSIFICATE A ALTO RISCHIO
Datore di lavoro - RSPP	Formazione	16 ore	32 ore	48 ore
	Aggiornamento quinquennale	6 ore	10 ore	14 ore
Dirigente	Formazione	16 ore		
	Aggiornamento quinquennale	6 ore		
Lavoratori	Formazione	4+4= 8 ore	4+8= 12 ore	4+12= 16 ore
	Aggiornamento quinquennale	6 ore		
Preposti ⁵	Formazione	8 ore		
	Aggiornamento quinquennale	6 ore		

Tabella 6: Formazione secondo l'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011

⁵ **N.B.** è obbligatorio, prima di svolgere il modulo per preposti, aver frequentato il corso di formazione lavoratori della durata corrispondente alla tipologia di rischio della propria attività lavorativa.



5.2 FORMAZIONE RSPP INTERNO O ESTERNO ALL'AZIENDA

		MODULO A	MODULO B	MODULO C
RSPP non datore di lavoro	Formazione	28 ore	In base al codice ATECO	24 ore
	Aggiornamento quinquennale	Costituisce credito permanente	Il numero delle ore è determinato dal codice ATECO di appartenenza	Costituisce credito permanente

*Tabella 7: Formazione RSPP non datore di lavoro
(riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni del 26 Febbraio 2006)*

5.3 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Il Decreto del 16 Luglio 2014, in particolare nello specifico Allegato, introduce importanti novità riguardo l'informazione e la formazione antincendio del personale che opera all'interno di Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti e Asili nido esistenti con più di 30 persone presenti.

5.3.1 ASILI NIDO DI NUOVA REALIZZAZIONE E ESISTENTI CON PIU' DI 30 PERSONE PRESENTI

		ORE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ED ESAMI
Tutto il personale	Formazione	8 ore
	Aggiornamento periodico	5 ore
Un'aliquota, ovvero 4 persone presenti ogni 50 bambini	Idoneità tecnica ⁶	Esame con prova scritta, pratica e orale presso il comando dei Vigili del Fuoco

*Tabella 8: Formazione antincendio del personale
(riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/03/1998 e circolare dei Vigili del Fuoco n. 12653 del 23 febbraio 2011 e Decreto 16 Luglio 2014)*

⁶ Prevista dalla Legge 609/1996 art. 3.



5.3.2 ASILI NIDO CON MENO DI 30 PERSONE PRESENTI

La durata e i contenuti minimi della formazione degli addetti alla lotta antincendio è subordinata alla classificazione dell'attività in una delle tre classi di rischio, come definito dall'Allegato IX del D.M. 10/03/1998:

		AZIENDE CLASSIFICATE BASSO RISCHIO	AZIENDE CLASSIFICATE MEDIO RISCHIO	AZIENDE CLASSIFICATE ALTO RISCHIO
Addetti antincendio	Formazione	4 ore	8 ore	16 ore
	Aggiornamento periodico	2 ore	5 ore	8 ore

*Tabella 9: Formazione Addetti Antincendio
(riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/03/1998 e circolare dei Vigili del Fuoco n. 12653 del 23 febbraio 2011)*

5.4 FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

La durata e i contenuti minimi della formazione degli addetti al primo soccorso aziendale è subordinata alla classificazione dell'attività in una delle tre classi di rischio, come definito D.M. 388/2003:

		AZIENDE CLASSIFICATE DI GRUPPO A	AZIENDE CLASSIFICATE DI GRUPPO B/C
Addetti al primo soccorso aziendale	Formazione	16 ore	12 ore
	Aggiornamento triennale	6 ore	4 ore

*Tabella 10: Formazione Addetti al primo Soccorso
(riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003)*

5.5 FORMAZIONE DEI RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

		AZIENDE CON MENO DI 15 LAVORATORI	AZIENDE DAI 15 AI 50 LAVORATORI	AZIENDE CON PIÙ DI 50 LAVORATORI
R.L.S.	Formazione	32 ore	32 ore	32 ore
	Aggiornamento minimo annuale	-	4 ore	8 ore


*Tabella 11: Formazione RLS
 (riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, D.M. 16 Gennaio 1997)*





6. ELENCO DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA

Si riporta di seguito l'elenco, **non esaustivo**, della documentazione necessaria, per la salute e sicurezza sul lavoro, che il datore di lavoro deve tenere in azienda e fornire all'organo di vigilanza in caso di ispezioni sul luogo di lavoro.



6.1 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** deve essere predisposto dal Datore di Lavoro per ciascuna unità produttiva, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, in ogni situazione lavorativa in cui operi almeno un addetto, purché distinto dal datore di lavoro stesso, e indipendentemente dalla sua tipologia contrattuale e dalla forma di compenso.

L'effettuazione della Valutazione dei Rischi non può essere delegata a terzi e rimane una responsabilità diretta del datore di lavoro che deve effettuarla in collaborazione con il R.S.P.P., con il Medico Competente e consultando il R.L.S.

La valutazione dei rischi deve avere come oggetto l'individuazione di **tutti i rischi** esistenti, la correlazione con i soggetti potenzialmente esposti nonché la valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti di tale interazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre il rischio. Deve essere previsto, inoltre, per ognuno dei rischi individuati, **un piano di miglioramento**, all'interno del quale vengono individuate le azioni da intraprendere con i relativi tempi in base alla scala di priorità, il responsabile dell'attuazione e della verifica.

Il DVR deve recare data certa o attestata dalla presenza contemporanea delle firme dei soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione; tale documento deve essere conservato presso la sede cui fa riferimento.





6.2 IL DOCUMENTO UNICO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, comunemente denominato DUVRI, è quel documento che il datore di lavoro "committente" ha l'obbligo di redigere per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

Tale obbligo non sussiste per i servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a **cinque uomini-giorno**⁷, sempre che essi non comportino rischi particolari (Art. 26, c. 3-bis).

ESEMPIO: Il DUVRI deve essere elaborato in caso di appalto delle attività di pulizia dei locali a ditta esterna.



6.3 GLI ATTESTATI DELLA FORMAZIONE

Gli attestati di tutti i corsi di formazione di cui al Capitolo n. 5 "La formazione" frequentati dai vari soggetti aziendali, devono essere tenuti nell'unità produttiva di riferimento ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

6.4 I GIUDIZI DI IDONEITÀ SANITARIA

I Giudizi di Idoneità sanitaria dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, rilasciati dal Medico Competente a seguito della visita medica, devono essere tenuti nell'unità produttiva di riferimento ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

6.5 LE SCHEDE DI SICUREZZA

Le schede di sicurezza devono essere fornite dal datore di lavoro ai lavoratori nel caso in cui si utilizzino prodotti chimici pericolosi, ciò è deducibile osservando il pittogramma di pericolosità presente sulla confezione del prodotto.

6.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE

Oltre alla documentazione sopra citata dovrà essere tenuta in azienda quella relativa alle verifiche periodiche e al certificato di conformità degli impianti tecnologici (caldaia, impianto elettrico, messa a terra, impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento e condizionamento, ascensore, ecc..); inoltre dovrà essere custodito in azienda il Registro Infortuni.

⁷ per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.



7. PRINCIPALI RISCHI PRESENTI NEGLI ASILI NIDO

7.1 RISCHI DERIVANTI DALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il personale di assistenza alla prima infanzia è frequentemente esposto a operazioni che comportano una movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/2008), che necessita di sorveglianza sanitaria in quanto può comportare lesioni dorso-lombari, legate alla movimentazione manuale del bambino, il quale non è oggetto inanimato, pertanto le condizioni ergonomiche non sempre sono favorevoli.

Il personale a contatto con i bimbi, infatti, passa gran parte della giornata in posizione piegata per assistere il piccolo nelle sue attività di gioco, alimentazione, ecc., con ritmi imposti da situazioni non sempre modulate che possono indurre bruschi movimenti, con la conseguenza di eventuali lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari della colonna vertebrale.




Per agevolare gli operatori nelle operazioni di sollevamento necessarie per le pratiche igieniche dei bambini, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori **misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio** derivante dalla movimentazione manuale degli stessi; un utile presidio potrebbe essere quello di dotare i fasciati di apposite **scalette** che agevolano la salita dei bambini su di essi limitando così l'attività degli operatori alla sola assistenza.

7.2 RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI

Per quanto riguarda il rischio derivante dall'utilizzo di agenti chimici è utile ricordare che talvolta è lo stesso personale che, al termine dell'attività lavorativa, provvede alle attività di **pulizia dei locali** facendo uso di detergenti e disinfettanti (saponi, candeggine, ecc), esponendosi dunque ad un rischio di natura chimica.

Tali prodotti, in base al D.Lgs. 81/2008, a causa delle loro proprietà tossicologiche e del modo in cui vengono impiegati, in assenza dell'uso di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI), possono comportare dei rischi per la salute dei lavoratori; sarà pertanto cura del datore di lavoro esaminare le attività lavorative svolte dai singoli lavoratori individuando, attraverso le **schede di sicurezza** dei prodotti chimici utilizzati, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da attuare.



Si riporta di seguito una tabella di conversione dei pittogrammi di pericolosità ai sensi del nuovo Regolamento CE n. 1272 del 2008, denominato CLP.

Nuovo pittogramma	Note	Vecchio pittogramma
	Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti possono infiammarsi se: <ul style="list-style-type: none"> • a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) • a contatto dell'aria • a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.	
	Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigeranti possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti.	Non presente
	Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: <ul style="list-style-type: none"> • possono attaccare i metalli • possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari 	
	Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari dalle nausea alla perdita di conoscenza fino alla morte.	
	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: <ul style="list-style-type: none"> • avvelenamento ad alte dosi • irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie • sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) • sonnolenza o vertigini 	
	Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • cancerogeni • mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza • tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni • prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute • prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) • prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma) 	
	Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)	

Tabella 12: Conversione dei pittogrammi di pericolosità ai sensi del nuovo Regolamento CE n. 1272 del 2008, denominato CLP.



7.3 RISCHIO BIOLOGICO

Sia i bambini presenti nel nido, sia il personale, possono inoltre essere sottoposti a rischio infettivo per contatto diretto, o indirettamente tramite indumenti, oggetti contaminati, liquidi organici, ecc; infatti i bambini proprio per la loro età incorrono in quel gruppo di malattie cosiddette esantematiche, (rosolia, morbillo, varicella, ecc.)

Pertanto gli operatori del nido devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Il datore di lavoro, inoltre, effettuata la valutazione del rischio e, su parere del medico competente, deve mettere a disposizione specifici vaccini per il personale, come avviene per la rosolia che produce possibili malformazioni congenite in figli di donne esposte entro i primi tre mesi di gravidanza.



7.4 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Il D.Lgs. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità" prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, che hanno avvisato il datore di lavoro del proprio stato (mediante certificazione medica). Il datore di lavoro dovrà attuare le misure di tutela in relazione ai rischi individuati nel DVR per ciascuna specifica mansione e dovrà indicare la compatibilità o meno della gravidanza, puerperio e allattamento con lo svolgimento dell'attività. Il datore di lavoro può sottoporre alle proprie lavoratrici in età fertile la consultazione del dépliant informativo "INFORMATIVA PER LAVORATRICI MADRI" di Marzo 2014 pubblicato sul sito internet www.asl5.liguria.it.

7.5 STRESS LAVORO-CORRELATO



Dal 31 dicembre 2010 è in vigore per tutte le aziende italiane l'obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all'interno dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il concetto di stress lavoro-correlato si ritrova nei contenuti dell'accordo quadro europeo del 2004, recepito in Italia con l'accordo interconfederale del 09/06/2008, laddove definisce lo stress come una "condizione...conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". Quando tali richieste ed aspettative sono riferite al lavoro allora lo stress riguarda l'ambito lavorativo. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerata come stress lavoro correlato. Lo Stress Lavoro-Correlato è causato da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro. Per la metodologia da utilizzare per la valutazione del rischio Stress Lavoro-Correlato il datore di lavoro può fare riferimento alle **linee guida** fornite dall'**INAIL**.